IL CASO.it

Numero registro generale 22379/2025
Numero sezionale 2862/2026
Numero di raccolta generale 22527/2026
Data pubblicazione 01/07/2026

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

PRIMA SEZIONE CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati

Dott. Alberto Giusti	Presidente
Dott.ssa Laura Tricomi	Consigliere
Dott.ssa Maura Caprioli	Consigliere
Dott. Eduardo Campese	Consigliere – rel.
Dott.ssa Eleonora Reggiani	Consigliere

Oggetto

RICONOSCIMENTO DI DECISIONE STRANIERA.

Ud. 25/06/2026 PU
Cron.
R.G.N. 22379/2025

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso n. 22379/2025 r.g. proposto da:

GOMELSTEKLO, società per azioni aperta (di diritto bielorusso), con sede in Gomel (Bielorussia), alla via Mikhail Lomonosov n. 25, in persona del suo Direttore generale *pro tempore* Halavatski Viachaslau Vasilievich, rappresentata e difesa, giusta procura speciale allegata al ricorso, dall'Avvocato Giovanni Porcelli, presso il cui studio elettivamente domicilia in Roma, alla via Malcesine n. 30.

- ricorrente -

contro

CTP TEAM S.R.L., con sede in Bergamo, alla via Stezzano n. 87, Kilometro Rosso Gate 4 – Spark, in persona del legale rappresentante *pro tempore*

Firmato Da: EDUARDO CAMPESE Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 31ebae150d9883c0 - Firmato Da: ALBERTO GIUSTI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 35ee7d80dcb4ef0

IL CASO.it

Numero registro generale 22379/2025
Numero sezionale 2862/2026
Numero di raccolta generale 22527/2026
Data pubblicazione 01/07/2026

Cetin Mustafa Ozkan, rappresentata e difesa, giusta procura speciale apposta a margine del controricorso, dagli Avvocati Giovanni Gigliotti e Marco Giustiniani, presso il cui studio elettivamente domicilia in Roma, alla via Bocca di Leone n. 78 (*Studio Legale Pavia e Ansaldo*).

- controricorrente -

avverso la SENTENZA, n. cron. 653/2025, emessa dalla CORTE D'APPELLO di BRESCIA il giorno 23/06/2025.

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del giorno 25/06/2026 dal Consigliere dott. Eduardo Campese;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Andrea Postiglione, che ha concluso chiedendo rigettarsi il ricorso;

udito, per la ricorrente, l'Avvocato Giovanni Porcelli, che ha chiesto accogliersi il proprio ricorso;

udito, per la controricorrente, l'Avvocato Giovanni Gigliotti che ha chiesto rigettarsi l'avverso ricorso;

lette le memorie depositate *ex* art. 378 cod. proc. civ.

FATTI DI CAUSA

1. Gomelsteklo, società per azioni aperta di diritto bielorusso, ha proposto ricorso, affidato a sette motivi, per la cassazione della sentenza della Corte d'appello di Brescia del 23 giugno 2025, n. 653, che ha negato il riconoscimento in Italia, ai sensi dell'art. 64 della legge n. 218 del 1995, della sentenza del Tribunale economico di Gomel (Repubblica di Bielorussia) del 14 aprile 2022, recante la condanna di CTP Team s.r.l. al pagamento, in suo favore, della somma di € 500.000,00.

Per quanto qui di residuo interesse ed in estrema sintesi, la corte territoriale, dopo aver ritenuto che l'applicazione della disciplina di cui agli artt. 67-69 della legge predetta non escludesse ed anzi fosse da ritenersi compatibile con quella della Convenzione tra l'Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche e la Repubblica Italiana sull'assistenza giudiziaria nelle cause civili (conclusa a Roma il 25 gennaio 1979, ratificata e resa esecutiva

Firmato Da: EDUARDO CAMPESE Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 31ebae150d9883c0 - Firmato Da: ALBERTO GIUSTI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 35ee7d80dcb4ef0

IL CASO.it

in Italia mediante la legge 11dicembre 1985, n. 766), essendo la Repubblica Bielorussa derivata dall'URSS e non constando accordi successivi che ne avessero fatto cessare l'efficacia, ha ritenuto ostativa al richiesto riconoscimento la violazione del diritto di difesa (art. 64, lett. *b]*, della citata legge n. 218 del 1995) consistita nella mancata comunicazione alla parte italiana della fissazione dell'udienza di merito e nella celebrazione della stessa in sua assenza. Ha puntualizzato, peraltro, che «*A non diversa conclusione si perviene sulla base della Convenzione del 1979, in relazione al disposto di cui all'art. 21, lett. b), che esige la notifica in tempo debito e nelle forme dovute dell'atto di citazione e di convocazione in tribunale, e di cui all'art. 25 lett. a), che legittima il rifiuto del riconoscimento nel caso in cui la mancata partecipazione al processo da parte del convenuto sia stata conseguenza del fatto che a lui o al suo rappresentante non era stato notificato a tempo debito e nella forma dovuta l'atto di convocazione al giudizio*».

2. CTP Team s.r.l. ha resistito con controricorso. Nell'imminenza della odierna udienza pubblica, il Procuratore Generale ha depositato conclusioni scritte chiedendo rigettarsi il ricorso e sono state depositate memorie *ex* art. 378 cod. proc. civ.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. L'eccezione di inammissibilità del ricorso per asserita violazione dei suoi requisiti di forma e contenuto, nonché dei principi di sinteticità, chiarezza ed autosufficienza, sollevata dalla società controricorrente con riferimento all'art. 366 cod. proc. civ., può essere rapidamente disattesa.

Invero, pur presentando profili di sovrapposizione, i motivi di impugnazione come prospettati da Gomelsteklo consentono, affatto agevolmente, l'individuazione delle questioni devolute a questa Corte, le quali seguono una chiara linea critica sviluppantesi nei seguenti punti: *i*) applicabilità della Convenzione Italia–URSS del 1979; *ii*) violazione del diritto di difesa nel procedimento straniero; *iii*) rilevanza della partecipazione processuale della parte italiana; *iv*) effetti delle impugnazioni interne; *v*) dovere di cooperazione del giudice.

Firmato Da: EDUARDO CAMPESE Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 31ebae150d9883c0 - Firmato Da: ALBERTO GIUSTI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 35ee7d80dcb4ef0

IL CASO.it

1.1. Quanto, invece, all'ulteriore inammissibilità del medesimo atto eccepita con riferimento all'art. 360-*bis*, comma 1, n. 1, cod. proc. civ., sul presupposto che la sentenza impugnata avrebbe deciso le questioni di diritto in modo conforme alla giurisprudenza di legittimità, il relativo scrutinio potrà essere svolto, se del caso, relativamente ad ogni singolo motivo (*cfr*. Cass., SU, n. 7155 del 2017; Cass. n. 29629 del 2020).

2. I formulati motivi di ricorso denunciano, rispettivamente, in sintesi:

I) «*Violazione degli artt. 64, comma 1, lett. b), e 67 della L. n. 218/1995 e degli artt. 21, lett. b), e 25, lett. a), della Convenzione Italia-URSS del 25 gennaio 1979, in combinato disposto con gli artt. 173, par. 4, e 177 del Codice di procedura economico della Repubblica di Bielorussia, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., per avere la Corte d'Appello di Brescia erroneamente ritenuto violato il diritto di difesa di controparte nel giudizio civile n. 153EIP21685, svoltosi avanti al Tribunale economico della Regione di Gomel (Bielorussia), sull'errato assunto che la mancata notifica dell'udienza di merito avrebbe impedito la partecipazione di quest'ultima al giudizio e, conseguentemente, violato il suo diritto di difesa*». Si contesta alla corte territoriale: *i*) di avere «*ritenuto che la fissazione dell'udienza di merito avrebbe dovuto essere notiziata alla società CTP in forza del combinato disposto degli artt. 173, 174 e 177 del Codice di procedura economica bielorussa e che, pertanto, l'avvenuta discussione della causa in tale sede ha determinato una "manifesta rilevantissima lesione del diritto di difesa"*»; *ii*) di avere affermato che «*il giudice bielorusso sarebbe potuto "passare direttamente alla trattazione del merito al termine dell'udienza preliminare" e, dunque, decidere la controversia solo se le parti (ovvero attore e convenuto) fossero comparse in tale udienza preliminare ed avessero prestato il proprio consenso*». Si assume che «*Una tale ricostruzione costituisce manifesta violazione della previsione contenuta all'art. 173, paragrafo 4, del Codice di procedura economica bielorussa*». La doglianza si conclude sottoponendo a questa Corte il seguente quesito: «*se l'art. 173 paragrafo 4, del Codice di procedura economica bielorussa imponga la*

Firmato Da: EDUARDO CAMPESE Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 31ebae150d9883c0 - Firmato Da: ALBERTO GIUSTI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 35ee7d80dcb4ef0

Numero registro generale 22379/2025
Numero sezionale 2862/2026
Numero di raccolta generale 22527/2026
Data pubblicazione 01/07/2026

notificazione dell'udienza di merito e se la mancanza di tale incombente determini la violazione del diritto di difesa rilevante ai fini dell'esclusione del riconoscimento di una sentenza straniera ai sensi dell'art. 64, comma 1, lett. b), L. 218/1995 e dell'art. 25 della Convenzione Italia–URSS del 25 gennaio 1979»;

II) «*Violazione degli artt. 64, comma 1, lett. b), e 67 della L. n. 218/1995 e degli artt. 21, lett. b), e 25, lett. a), della Convenzione Italia-URSS del 25 gennaio 1979, in combinato disposto con gli artt. 173, par. 4, e 177 del Codice di procedura economico della Repubblica di Bielorussia, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. per avere la Corte d'Appello di Brescia erroneamente ritenuto violato il diritto di difesa di contro parte nel giudizio civile n. 153EIP21685, svoltosi avanti al Tribunale economico della Regione di Gomel (Bielorussia), sull'errato assunto che la mancata notifica dell'udienza di merito avrebbe impedito la partecipazione di quest'ultima al giudizio e, conseguentemente, violato il suo diritto di difesa*». Muovendo dal presupposto che la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che una violazione di norme processuali costituisce motivo idoneo di ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., quando abbia influito in modo determinante sul contenuto della decisione di merito, ovvero allorché quest'ultima – in assenza di tale vizio – non sarebbe stata resa nel senso in cui lo è stata, si richiama integralmente quanto esposto in relazione al primo motivo considerando riproposto il medesimo quesito di diritto anche sotto questo diverso profilo;

III) «*Violazione degli artt. 64, comma 1, lett. b), e 67 della L. n. 218/1995 e degli artt. 21, lett. b), e 25, lett. a), della Convenzione Italia-URSS del 25 gennaio 1979, in combinato disposto con gli artt. 172 (par. 2), 100 (par. 4), 166 (par. 1 e 3) e 174 del Codice di procedura economico della Repubblica di Bielorussia; 24 Cost.; 6 CEDU e 111 Cost., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., per avere la Corte d'Appello di Brescia interpretato il presupposto del "diritto al contraddittorio" quale presupposto indefettibile delle sentenze straniere in termini di mera regolarità formale e non già di*

Firmato Da: EDUARDO CAMPESE Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 31ebae150d9883c0 - Firmato Da: ALBERTO GIUSTI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 35ee7d80dcb4ef0

Numero registro generale 22379/2025
Numero sezionale 2862/2026
Numero di raccolta generale 22527/2026
Data pubblicazione 01/07/2026

concreta effettività». Si sostiene che, anche qualora si fosse seguita la tesi accolta dalla corte distrettuale, secondo cui il Tribunale bielorusso avrebbe dovuto procedere a notiziare al convenuto la data dell'udienza di merito, «*tale circostanza non avrebbe comunque consentito il rigetto della domanda di riconoscimento formulata dalla società Gomelsteklo*». Invero, come risulta dalla richiamata giurisprudenza di legittimità, «*la violazione del diritto di difesa rilevante, ai fini del rigetto della domanda di riconoscimento, deve essere stato così rilevante da aver colpito e pregiudicato l'intero processo. Una tale circostanza non ricorre nel caso di specie. La presunta violazione asserita dalla Corte d'Appello di Brescia nella sentenza impugnata risulterebbe infatti afferente, comunque, alla sola fase conclusiva del giudizio, ovvero ad una fase in cui si era già cristallizzato il* thema decidendum *e verificata l'insorgenza delle preclusioni assertive e istruttorie conseguite al mancato rispetto dei doveri imposti dagli artt. 172 (par. 2) e 100 (par. 4) del Codice di procedura economica bielorussa e, prima ancora, dall'art. 166 (par. 1 e 3) del medesimo codice. Ciò in quanto il convenuto, nel processo svoltosi in Bielorussia, non aveva mai sollevato alcuna contestazione in merito ai fatti posti a fondamento della domanda giudiziale né aveva mai avanzato alcuna richiesta istruttoria*». La censura si conclude sottoponendo a questa Corte il seguente quesito: «*se, ai sensi dell'art. 24 Cost. e dell'art. 6 CEDU, il diritto al contraddittorio debba essere valutato in termini di effettività e non di mera regolarità formale, e se, in sede di riconoscimento di sentenza straniera, la mancata notifica dell'udienza di merito possa essere ritenuta irrilevante ove la parte abbia svolto tutte le sue precedenti e successive difese*»; ovvero anche «*se, ai sensi dell'art. 64, comma 1, lett. b), L. n. 218/1995, e degli artt. 21 e 25 della Convenzione Italia–URSS del 25 gennaio 1979, in combinato disposto con gli artt. 172 (par. 2), 100 (par. 4) e 166 (par. 1 e 3) del Codice di procedura economico della Repubblica di Bielorussia, con l'art. 24 Cost. e con l'art. 6 CEDU, possa ritenersi violato il diritto di difesa del convenuto, ai fini del diniego di riconoscimento della sentenza straniera, nel caso in cui questi abbia ricevuto regolare notifica dell'udienza preliminare,*

Firmato Da: EDUARDO CAMPESE Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 31ebae150d9883c0 - Firmato Da: ALBERTO GIUSTI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 35ee7d80dcb4ef0

IL CASO.it

abbia depositato comparsa difensiva, abbia scelto volontariamente di non presenziare all'udienza, e abbia successivamente impugnato la sentenza in tutti i possibili gradi di giudizio, esercitando in concreto il proprio diritto di difesa»;

IV) «*Violazione degli artt. 64, comma 1, lett. b), e 67 della L. n. 218/1995 e degli artt. 21, lett. b), e 25, lett. a), della Convenzione Italia-URSS del 25 gennaio 1979, in combinato disposto con gli artt. 172 (par. 2), 100 (par. 4), 166 (par. 1 e 3) e 174 del Codice di procedura economico della Repubblica di Bielorussia; art. 24 Cost; art. 6 CEDU e 111 Cost., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. per avere la Corte d'Appello di Brescia interpretato il presupposto del "diritto al contraddittorio" quale presupposto indefettibile delle sentenze straniere in termini di mera regolarità formale e non già di con creta effettività*». Muovendo, nuovamente, dal presupposto che la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che una violazione di norme processuali costituisce motivo idoneo di ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., quando abbia influito in modo determinante sul contenuto della decisione di merito, ovvero allorché quest'ultima – in assenza di tale vizio – non sarebbe stata resa nel senso in cui lo è stata, si richiama integralmente quanto esposto in relazione al terzo motivo considerando riproposto il medesimo quesito di diritto anche sotto questo diverso profilo;

V) «*Violazione degli artt. 64, comma 1, lett. b), e 67 della L. n. 218/1995 e degli artt. 21, lett. b), e 25, lett. a), della Convenzione Italia-URSS del 25 gennaio 1979, in combinato disposto con l'art. 280 del Codice di procedura economico della Repubblica di Bielorussia; 24 Cost.; 6 CEDU e 111 Cost., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. per avere la Corte d'Appello di Brescia ritenuto insussistente il presupposto del "diritto al contraddittorio" quale presupposto indefettibile delle sentenze straniere pur in presenza del principio di conversione dei vizi di nullità in motivo di gravame*». Si deduce che, «*nel caso di specie, CTP Team s.r.l. ha avuto accesso a ben due gradi di giudizio successivi, entrambi conclusisi con pronunce di inammissibilità. Ne*

Firmato Da: EDUARDO CAMPESE Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 31ebae150d9883c0 - Firmato Da: ALBERTO GIUSTI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 35ee7d80dcb4ef0

Numero registro generale 22379/2025
Numero sezionale 2862/2026
Numero di raccolta generale 22527/2026
Data pubblicazione 01/07/2026

consegue che, anche qualora si volesse ritenere inizialmente viziato il contraddittorio, la possibilità di impugnare ha comunque sanato il vizio originario, che non può più essere invocato quale causa ostativa al riconoscimento della sentenza straniera. A ciò si aggiunga che la parte resistente, nel giudizio innanzi alla Corte d'Appello di Brescia, non ha formulato alcuna allegazione in ordine ai motivi di impugnazione dedotti nei giudizi bielorussi, né ha eccepito circostanze ostative o impedienti di alcun genere, confermando così l'assenza di elementi idonei a precludere il riconoscimento. Né risulta che controparte abbia depositato atti, documenti o provvedimenti relativi ai suddetti giudizi, incorrendo pertanto in una grave carenza assertiva e probatoria che impedisce di attribuire rilievo giuridico alle doglianze formulate in via meramente generica». Viene sottoposto a questa Corte il seguente quesito: «*se, ai fini del riconoscimento delle sentenze straniere in Italia, non può dirsi violato il "diritto al contraddittorio" ai sensi della dell'art. 64, comma 1, lett. b), L. 218/1995, e degli artt. 21 e 25 della Convenzione Italia–URSS del 25 gennaio 1979, quando nel giudizio innanzi l'autorità straniera siano stati esperiti – o fosse comunque stato possibile esperire – i mezzi di impugnazione avverso il provvedimento da riconoscere, anche tenuto conto del principio che gli eventuali vizi della sentenza – siano essi intrinseci o derivanti da irregolarità del procedimento – si convertono in motivi di gravame e devono essere dedotti nei limiti e secondo le forme previste dai mezzi di impugnazione e che, conseguentemente la mancata deduzione del vizio in sede di gravame ne comporta la definitiva preclusione e, in ultima analisi, la sua sanatoria*»;

VI) «*Violazione dell'art. 25, par. 2, della Convenzione Italia–URSS del 25 gennaio 1979, in combinato disposto con l'art. 24 Cost. e dall'art. 6 CEDU in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., per avere la Corte di Appello di Brescia malamente interpretato la predetta norma che l'obbligava a chiedere informazioni supplementari all'autorità giudiziaria straniera*». Si contesta alla corte territoriale di avere omesso di attivare il meccanismo di cooperazione giudiziaria previsto dall'art. 25, par. 2, della Convenzione bilaterale tra Italia

Firmato Da: EDUARDO CAMPESE Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 31ebae150d9883c0 - Firmato Da: ALBERTO GIUSTI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 35ee7d80dcb4ef0

IL CASO.it

e URSS del 1979, tuttora vigente nei rapporti con la Repubblica di Bielorussia. Si assume che «*Tale disposizione attribuisce al giudice italiano la facoltà – che in presenza di dubbi rilevanti si trasforma in dovere – di richiedere informazioni supplementari all'autorità giudiziaria straniera, al fine di chiarire circostanze controverse o non documentate, prima di pronunciarsi sul riconoscimento. Nel caso di specie, la Corte ha fondato il rigetto sul presunto difetto di notifica dell'udienza di merito, senza verificare se tale notifica, secondo il diritto vivente bielorusso, fosse un adempimento effettivamente dovuto. Ciò proprio alla luce di quanto previsto dall'articolo 173 paragrafo 4 del Codice di procedura economica bielorussa. L'omessa attivazione del suddetto meccanismo di cooperazione ha impedito l'acquisizione di elementi chiarificatori, compromettendo l'effettività della tutela giurisdizionale e la completezza del contraddittorio, in violazione dell'art. 24 Cost., dell'art. 6 CEDU e dei principi affermati dalla Corte Costituzionale (sent. n. 84/2021) e dalla Corte di Cassazione (Sez. Un. n. 21946/2015)*». La doglianza si conclude sottoponendo a questa Corte il seguente quesito: «*se, ai sensi dell'art. 25, par. 2, della Convenzione tra Italia e URSS del 25 gennaio 1979, e in conformità ai principi di effettività della tutela giurisdizionale sanciti dall'art. 24 Cost. e dall'art. 6 CEDU, il giudice italiano adito con domanda di riconoscimento di sentenza straniera abbia l'obbligo – e non una mera facoltà – di attivare il meccanismo di cooperazione giudiziaria previsto dalla Convenzione, ove sussistano dubbi rilevanti circa la regolarità del procedimento straniero, e se l'omessa attivazione di tale strumento comporti la nullità della decisione per vizio del procedimento*»;

VII) «*Violazione dell'art. 25, par. 2, della Convenzione Italia–URSS del 25 gennaio 1979, in combinato disposto con l'art. 24 Cost. e dall'art. 6 CEDU, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., per avere la Corte di Appello di Brescia omesso l'attivazione del potere/dovere di richiedere informazioni supplementari all'autorità giudiziaria straniera*». Si richiama integralmente quanto esposto in relazione al sesto motivo di ricorso considerando riproposto il medesimo quesito di diritto anche sotto questo diverso profilo.

Firmato Da: EDUARDO CAMPESE Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 31ebae150d9883c0 - Firmato Da: ALBERTO GIUSTI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 35ee7d80dcb4ef0

Numero registro generale 22379/2025
Numero sezionale 2862/2026
Numero di raccolta generale 22527/2026
Data pubblicazione 01/07/2026

3. Ancor prima di procedere allo scrutinio degli appena descritti motivi, rileva il Collegio che la corte territoriale ha accertato, in fatto, sulla base della documentazione in atti, che:

i) il 7 luglio 2021, il Pubblico Ministero della Regione di Gomel, su istanza della società bielorussa Gomelsteklo, aveva promosso ricorso, presso il Tribunale economico della Regione di Gomel, per ottenere la condanna della società italiana CTP Team s.r.l. al pagamento della somma di € 500.000,00, a titolo di arricchimento senza causa, in favore della prima;

ii) a seguito della presentazione del ricorso, quel tribunale aveva fissato la prima udienza preliminare per il 14 aprile 2022, alle ore 10,00, con decreto;

iii) in data 12 aprile 2022, CTP Team s.r.l. aveva depositato le proprie osservazioni preliminari in rito in vista dell'udienza suddetta, nelle quali aveva contestato la giurisdizione del tribunale straniero ed aveva chiesto il trasferimento della causa ad un tribunale arbitrale internazionale, in forza della clausola compromissoria contenuta nell'art. 9 del contratto stipulato tra le due società;

iv) il 14 aprile 2022, alle ore 10,00, si era tenuta l'udienza preliminare del tribunale predetto alla sola presenza del Pubblico Ministero: udienza che si era conclusa con la fissazione della successiva udienza di merito per le ore 11,30 dello stesso giorno, senza che ne venisse data comunicazione alle parti;

v) alle ore 11,30 del 14 aprile 2022, si era tenuta l'udienza di merito in assenza di CTP Team s.r.l. In pari data, era stata pronunciata la sentenza di condanna nei confronti di quest'ultima;

vi) soltanto il successivo 19 aprile 2022 era stato notificato alla odierna controricorrente l'avviso dell'udienza di merito già tenutasi il precedente 14 aprile 2022, alle ore 11,30, unitamente alla sentenza pronunciata alla medesima udienza;

vii) il Tribunale Economico della Regione di Gomel, con la sentenza oggetto della richiesta di riconoscimento di cui si discute, rilevato che la società convenuta non aveva inviato un rappresentante all'udienza preliminare ma aveva presentato al tribunale un'istanza in cui chiedeva di

Firmato Da: EDUARDO CAMPESE Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 31ebae150d9883c0 - Firmato Da: ALBERTO GIUSTI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 35ee7d80dcb4ef0

IL CASO.it

non esaminare la domanda giudiziale stante la presenza nel contratto di una clausola compromissoria di deferimento di ogni controversia all'arbitrato commerciale internazionale e nazionale di Vilnius, aveva respinto l'istanza affermando la propria competenza e, rilevato che la società convenuta non aveva presentato alcuna risposta dettagliata, scritta e legalmente giustificata sulla revoca della causa e non aveva contestato il merito delle richieste della domanda giudiziale, aveva fissato e trattato l'udienza di merito alle ore 11,30 dello stesso giorno, pronunciando sentenza, senza notificare con congruo termine la data e l'ora dell'udienza di merito alla società convenuta (comunicata solo 5 giorni dopo l'udienza unitamente alla sentenza) per permetterle di costituirsi in giudizio e partecipare all'udienza e di apprestare una idonea difesa, produrre documenti, avanzare istanze istruttorie, etc.

3.1. Dopo aver premesso che il procedimento di riconoscimento era stato avviato secondo la disciplina di cui all'art. 20 della Convenzione Italia - URSS del 25 gennaio 1979 (ratificata e resa esecutiva nel nostro Paese con legge 11 dicembre 1985, n. 766), sicché doveva ritenersi regolare, la stessa corte ha ritenuto di dovere fare applicazione dei principi sanciti dagli artt. 21 e 25 di quest'ultima, sostenendo che, alla loro stregua, «*la parte convenuta CTP Teams s.r.l., pur avendo ricevuto regolare e tempestiva notifica in data 18 febbraio 2022 dell'atto introduttivo e della convocazione per l'udienza preliminare del 14 aprile 2022 ore 10,00, tanto da presentare, in data 12.04.2022, un'istanza con cui ha chiesto che non venisse esaminata la domanda giudiziale, avrebbe dovuto essere notiziata per tempo anche della data in cui sarebbe stata fissata la successiva udienza di merito in cui la causa sarebbe stata trattata, così da consentirle di partecipare all'udienza e di preparare le proprie difese, recuperando il materiale documentale di rilievo, effettuando le opportune verifiche, contattando le persone informate dei fatti etc. etc.*».

Pertanto, giusta il descritto *iter* procedurale che aveva caratterizzato la pronuncia della sentenza del cui riconoscimento oggi si discute, la medesima corte ha opinato che quel *modus procedendi* aveva comportato la violazione

Firmato Da: EDUARDO CAMPESE Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 31ebae150d9883c0 - Firmato Da: ALBERTO GIUSTI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 35ee7d80dcb4ef0

Numero registro generale 22379/2025
Numero sezionale 2862/2026
Numero di raccolta generale 22527/2026
Data pubblicazione 01/07/2026

del combinato disposto degli artt. 173-177 del codice di procedura economico bielorusso, che consentono di passare direttamente alla trattazione del merito, al termine dell'udienza preliminare, solo se le parti siano presenti e prestino il loro consenso. Dai medesimi articoli, peraltro, si evince che l'ordinanza, emessa al termine dell'udienza preliminare, di fissazione dell'udienza di trattazione del merito debba essere notificata alle parti assenti a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro cinque giorni dalla sua adozione, ovviamente prima dell'udienza, come si desume dalla previsione per cui il tribunale può procedere alla trattazione della causa in sua assenza solo se il convenuto sia stato debitamente informato della data ed ora dell'udienza, affinché le parti possano nuovamente presentare le proprie istanze, anche quelle respinte nella fase preliminare.

La corte d'appello, poi, ha rilevato che «*non è stata prodotta in atti la traduzione dell'atto di appello proposto da CTP Team s.r.l. e della sentenza che ha dichiarato inammissibile l'appello […] e non è dato dunque di sapere se nel successivo procedimento la società convenuta abbia lamentato tale lesione e si sia posto rimedio alla manifesta rilevantissima lesione del diritto di difesa, del contraddittorio e della parità delle parti nel successivo giudizio. Né indicazione in tal senso proviene da parte attrice*».

Da ciò, pertanto, ha tratto la conclusione «*nel senso della dimostrazione della non ricorrenza, nella specie, del requisito di cui al primo comma, lett. b), dell'art. 64 legge 31/05/1995, n. 218 (avendo il giudice bielorusso valutato e accolto la domanda della società bielorussa attrice senza che alla controparte fosse stata data in concreto la possibilità di partecipare all'udienza di trattazione del merito e di apprestare adeguata difesa)*», altresì aggiungendo che «*A non diversa conclusione si perviene sulla base della Convenzione del 1979, in relazione al disposto di cui all'art. 21, lett. b), che esige la notifica in tempo debito e nelle forme dovute dell'atto di citazione e di convocazione in tribunale, e di cui all'art. 25, lett. a), che legittima il rifiuto del riconoscimento nel caso in cui la mancata partecipazione al processo da parte del convenuto sia stata conseguenza del fatto che a lui o al suo*

Firmato Da: EDUARDO CAMPESE Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 31ebae150d9883c0 - Firmato Da: ALBERTO GIUSTI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 35ee7d80dcb4ef0

Numero registro generale 22379/2025
Numero sezionale 2862/2026
Numero di raccolta generale 22527/2026
Data pubblicazione 01/07/2026

rappresentante non era stato notificato a tempo debito e nella forma dovuta l'atto di convocazione al giudizio».

4. Fermo quanto precede, tutti i formulati motivi di ricorso, suscettibili di trattazione congiunta stante l'evidente connessione che li caratterizza, si rivelano insuscettibili di accoglimento alla stregua delle complessive considerazioni di cui appresso.

Giova premettere che Gomelsteklo, nella propria memoria depositata il 15 giugno 2026, ha riferito che la Repubblica di Bielorussia ha formalmente aderito alla successione nei rapporti convenzionali facenti capo all'Unione Sovietica mediante la Legge della Repubblica di Bielorussia 29 ottobre 2004 n. 318-Z, con la quale è stata ratificata la successione alla Convenzione sull'assistenza giudiziaria in materia civile firmata a Roma il 25 gennaio 1979 tra la Repubblica Italiana e l'URSS. Ha aggiunto «*che vi è formale attestazione ufficiale rilasciata dall'Ambasciata della Repubblica di Belarus nella Repubblica Italiana in data 19 maggio 2025, già prodotta agli atti del giudizio (cfr. doc. 2 prodotto nel precedente grado di giudizio da parte ricorrente ed allegato alla prima memoria* ex *art. 281*-duodecies *c.p.c.), nella quale si afferma espressamente che: "la Convenzione sull'assistenza giudiziaria in materia civile, firmata a Roma il 25.01.1979 dall'URSS e dalla Repubblica Italiana, di cui la Repubblica di Belarus è successore dal 29.10.2004, è attualmente in vigore sul territorio della Repubblica di Belarus". Si tratta di una dichiarazione proveniente da un'autorità diplomatica ufficiale dello Stato interessato, la quale attesta non soltanto la successione della Repubblica di Belarus alla Convenzione del 1979, ma anche la sua attuale vigenza*».

Il Collegio, tuttavia, ritiene non necessario approfondire ulteriormente il tema dell'applicabilità, o meno, nella odierna fattispecie, della Convenzione predetta, atteso che, come si è già anticipato, la corte distrettuale ha affermato, espressamente, che le conclusioni dalla stessa esposte nella sentenza oggi impugnata sarebbero state del tutto analoghe anche «*sulla base della Convenzione del 1979, in relazione al disposto di cui all'art. 21, lett. b), che esige la notifica in tempo debito e nelle forme dovute dell'atto di*

Firmato Da: EDUARDO CAMPESE Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 31ebae150d9883c0 - Firmato Da: ALBERTO GIUSTI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 35ee7d80dcb4ef0

IL CASO.it

citazione e di convocazione in tribunale, e di cui all'art. 25, lett. a), che legittima il rifiuto del riconoscimento nel caso in cui la mancata partecipazione al processo da parte del convenuto sia stata conseguenza del fatto che a lui o al suo rappresentante non era stato notificato a tempo debito e nella forma dovuta l'atto di convocazione al giudizio».

4.1. Le doglianze che investono la ritenuta violazione del diritto di difesa nel procedimento straniero (vale a dire alla luce dei principi dell'art. 64 della legge n. 218 del 1995, anche a prescindere dalla applicabilità della Convenzione, trattandosi di disciplina comunque espressiva dei medesimi valori fondamentali dell'ordine pubblico processuale) impongono di rimarcare, innanzitutto, che, come ricordato da Cass. n. 1255 del 2025, «*Il giudice chiamato a pronunciare il riconoscimento e l'esecuzione di sentenze straniere deve verificare se siano stati soddisfatti i principi fondamentali dell'ordinamento, anche relativi al procedimento formativo della decisione, procedendo ad una verifica che non ha alcun margine di valutazione sul merito della decisione adottata, essendogli devoluto solo il controllo estrinseco dell'atto, limitato al* decisum*, cioè al contenuto precettivo della statuizione, sia pure ricostruita alla luce della parte espositiva della motivazione, e ciò in ragione della* ratio *sottesa a tale disciplina, volta a favorire la circolazione delle sentenze straniere che, all'opposto, sarebbe pregiudicata se il giudizio di riconoscimento assumesse i connotati di un riesame di merito (Cass. n.8462/2023; Cass. n.22183/2024)*».

In altri termini, come opportunamente puntualizzato da Cass. n. 31244 del 2025, «*la riconoscibilità, nel nostro ordinamento, di una sentenza straniera può essere esclusa se le disposizioni della sentenza producono effetti contrari all'ordine pubblico ma non è consentito al giudice italiano il sindacato sul merito della sentenza stessa e sulla correttezza giuridica della soluzione adottata, essendo escluso il controllo contenutistico sul provvedimento di cui si chiede il riconoscimento (Cass. sez. un. n. 9006/2021). Inoltre, ai fini della delibazione di una sentenza straniera, il richiamo al concetto di ordine pubblico è da intendersi quale ordine pubblico*

Firmato Da: EDUARDO CAMPESE Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 31ebae150d9883c0 - Firmato Da: ALBERTO GIUSTI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 35ee7d80dcb4ef0

IL CASO.it

internazionale e cioè l'insieme dei principi fondamentali di un ordinamento in un determinato momento storico che svolge volge sia una funzione preclusiva, quale meccanismo di salvaguardia dell'armonia interna dell'ordinamento giuridico statale di fronte all'ingresso di valori incompatibili con i suoi principi ispiratori, sia una funzione positiva, volta a favorire la diffusione dei valori tutelati, in connessione con quelli riconosciuti a livello internazionale e sovranazionale (Cass. n. 38162/2022)».

La già menzionata Cass. n. 1255 del 2025, inoltre, ha ribadito che «*la lesione del diritto di difesa è congruamente valutabile nei limiti di rilevanza già affermati da questa Corte, secondo la quale, in occasione del riconoscimento di sentenze straniere, il giudice deve verificare se siano stati soddisfatti i principi fondamentali dell'ordinamento, anche relativi al procedimento formativo della decisione, con la precisazione che non è ravvisabile una violazione del diritto di difesa in ogni inosservanza di una disposizione della legge processuale straniera a tutela della partecipazione della parte al giudizio, ma soltanto quando essa, per la sua rilevante incidenza, abbia determinato una lesione del diritto di difesa rispetto all'intero processo, ponendosi in contrasto con l'ordine pubblico processuale riferibile ai principi inviolabili a garanzia del diritto di agire e di resistere in giudizio, e non quando, invece, investa le sole modalità con cui tali diritti sono regolamentati o si esplicano nelle singole fattispecie (Cass. n. 21233/2021)*», mentre Cass. n. 22183 del 2024 ha specificato che, «*secondo quanto si evince dalla giurisprudenza comunitaria (Corte di Giustizia 2 aprile 2009, causa C-394/2007), il diritto di difesa può subire una moderata limitazione nel caso in cui il provvedimento sia stato emesso nei confronti di un soggetto che abbia avuto comunque la possibilità di partecipare attivamente al processo, quantomeno nella fase precedente a quella conclusasi con l'emissione del provvedimento*».

4.2. Orbene, la corte di appello, come si è già riferito, ha accertato: *i*) essere avvenuta la fissazione dell'udienza di merito nello stesso giorno di quella preliminare, a distanza di soli novanta minuti da quest'ultima; *ii*)

Firmato Da: EDUARDO CAMPESE Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 31ebae150d9883c0 - Firmato Da: ALBERTO GIUSTI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 35ee7d80dcb4ef0

Numero registro generale 22379/2025
Numero sezionale 2862/2026
Numero di raccolta generale 22527/2026
Data pubblicazione 01/07/2026

l'assenza di previa comunicazione di detta udienza di merito alla parte italiana; *iii*) la celebrazione della medesima udienza e l'intervenuta decisione della causa in assenza di CTP Team s.r.l.

Le già riportate censure della ricorrente (sufficienza della notifica dell'udienza preliminare; legittimità della trattazione immediata secondo il diritto bielorusso; inesistenza di un pregiudizio difensivo effettivo), dunque, si rivelano infondate, ad avviso di questa Corte, atteso che la sentenza pronunciata dal tribunale bielorusso non si conforma ai parametri di cui all'art. 64, comma 1, lett. *b*), della legge n. 218 del 1995, essendo stata resa all'esito di un procedimento non conforme ai canoni essenziali del giusto processo.

Invero, ai sensi della norma da ultimo citata, la sentenza straniera è riconosciuta in Italia quando "*l'atto introduttivo del giudizio è stato portato a conoscenza del convenuto in conformità a quanto previsto dalla legge del luogo dove si è svolto il processo e non sono stati violati i diritti essenziali della difesa*".

Secondo la già indicata giurisprudenza di legittimità, il controllo *ex* art. 64, lett. *b*), della legge n. 218/1995 riguarda il rispetto effettivo del diritto di difesa. È necessario, cioè, che la parte abbia avuto la possibilità concreta e tempestiva di partecipare alla fase decisiva del giudizio. In altri termini, il giudice cui è richiesto il riconoscimento di una decisione straniera deve verificare non già la mera regolarità formale del procedimento straniero, bensì il rispetto effettivo del diritto di difesa, secondo i principi dell'ordine pubblico processuale.

Nell'odierna vicenda, come si è già anticipato, è rimasto accertato che: *i*) l'udienza per la trattazione del merito è stata fissata nella stessa giornata di quella preliminare; *ii*) CTP Team s.r.l. non ha ricevuto preventiva comunicazione della fissazione di questa udienza e la decisione è stata assunta, in quella sede, in sua assenza; *iii*) la comunicazione di detta fissazione è intervenuta solo successivamente alla celebrazione dell'udienza, unitamente alla decisione in quella sede adottata.

Firmato Da: EDUARDO CAMPESE Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 31ebae150d9883c0 - Firmato Da: ALBERTO GIUSTI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 35ee7d80dcb4ef0

Numero registro generale 22379/2025
Numero sezionale 2862/2026
Numero di raccolta generale 22527/2026
Data pubblicazione 01/07/2026

Il rinvio di un'udienza, originariamente fissata per la sola fase preliminare, ad una successiva, *ad horas*, destinata alla trattazione del merito della lite, integra, a parere di questo Collegio, una palese violazione del diritto di difesa, poiché, come affatto condivisibilmente rimarcato anche dal sostituto procuratore generale nelle sue conclusioni scritte, esso ha impedito alla società italiana, assente anche all'udienza di discussione del merito, un'adeguata modulazione della propria strategia processuale e, in definitiva, il corretto esercizio del diritto di resistere in giudizio.

Né, in contrario, può opporsi che tale evenienza era, in astratto, contemplata dal codice di procedura bielorusso.

Invero, come correttamente evidenziato nella sentenza impugnata, l'art. 173, comma 4, di detto codice – a tenore del quale "*Se nel corso dell'udienza preliminare vengono acquisite prove sufficienti a consentire al tribunale di primo grado che esamina la causa economica di adottare una decisione sulla controversia, il tribunale ha il diritto di concludere l'udienza preliminare e passare alla trattazione del merito, purché le parti presenti in udienza dichiarino il loro consenso all'inizio immediato della trattazione. La mancata comparizione del convenuto, regolarmente informato circa data e luogo dell'udienza preliminare, non impedisce il passaggio alla fase di trattazione nel merito. In caso di mancata comparizione dell'attore all'udienza preliminare, il tribunale può passare alla trattazione nel merito qualora l'attore abbia presentato una dichiarazione scritta con cui chiede che la causa venga esaminata in sua assenza*" - subordina la possibilità di passare subito dall'udienza preliminare alla trattazione del merito alla precisa condizione che le parti "*presenti in udienza dichiarino il loro consenso all'inizio immediato della trattazione*".

La *ratio* della norma, evidentemente, è quella di garantire la speditezza del procedimento senza sacrificare, tuttavia, il consenso e la partecipazione delle parti. Ecco, dunque, perché solo se le parti sono *presenti in udienza* e vi è il loro consenso unanime è consentito al tribunale di passare direttamente alla *fase di trattazione del merito*.

Firmato Da: EDUARDO CAMPESE Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 31ebae150d9883c0 - Firmato Da: ALBERTO GIUSTI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 35ee7d80dcb4ef0

Numero registro generale 22379/2025
Numero sezionale 2862/2026
Numero di raccolta generale 22527/2026
Data pubblicazione 01/07/2026

Nel caso di specie, né Gomelsteklo, né CTP Team s.r.l., erano presenti all'udienza preliminare. Conseguentemente, nessun "*consenso*" è stato (né poteva essere) "*dichiarato*" dalle parti all'"*inizio immediato della trattazione*" nel merito.

La prima, però, aveva presentato una dichiarazione scritta con cui aveva chiesto che la causa venisse esaminata in sua assenza, sicché a tanto il tribunale avrebbe potuto procedere stante l'ultimo periodo del riportato comma 4 dell'art. 173 citato.

Non altrettanto, invece, aveva fatto la seconda, ma la già riportata disposizione dell'art. 173, comma 4, secondo periodo, del codice bielorusso ("*la mancata comparizione del convenuto, regolarmente informato circa la data e luogo dell'udienza preliminare, non impedisce il passaggio alla fase di trattazione nel merito*") non può essere interpretata, come, invece, sembra intendere la ricorrente, alla stregua di una sorta di speciale autorizzazione a procedere in violazione di ogni garanzia. Essa, infatti, deve essere coordinata, necessariamente, con le altre norme del medesimo codice, in particolare con il suo art. 174, comma 3, secondo cui "*L'ordinanza del tribunale sulla fissazione dell'udienza di trattazione deve essere inviata alle parti coinvolte nel procedimento, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, entro cinque giorni dalla sua adozione*". È chiarissimo, dunque, che, in assenza del consenso delle *parti presenti* all'udienza preliminare, il tribunale debba disporre la notifica del provvedimento di fissazione dell'udienza di trattazione del merito e ciò deve avvenire, ovviamente, prima della celebrazione di quest'ultima, al fine di consentire alla parte assente di prenderne conoscenza e di esercitare il proprio diritto di difesa.

Giusta le stesse norme processuali bielorusse, allora, il tribunale adito non avrebbe potuto decidere la causa nel merito immediatamente dopo l'udienza preliminare (cui CTP TEAM s.r.l. non era stata presente), atteso che, se è vero che lo stesso sarebbe potuto passare dalla fase preliminare a quella di merito anche in caso di mancata comparizione della parte ivi convenuta (appunto la CTP TEAM s.r.l., che, giova ricordarlo, in vista della udienza

Firmato Da: EDUARDO CAMPESE Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 31ebae150d9883c0 - Firmato Da: ALBERTO GIUSTI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 35ee7d80dcb4ef0

IL CASO.it

preliminare, in data 12 aprile 2022, aveva depositato le proprie osservazioni preliminari in rito, nelle quali aveva contestato la giurisdizione del tribunale straniero ed aveva chiesto il trasferimento della causa ad un tribunale arbitrale internazionale, in forza della clausola compromissoria contenuta all'art. 9 del contratto stipulato tra le due società), è altrettanto innegabile che la fissazione di un'udienza di trattazione del merito a meno di un'ora e mezza dalla celebrazione dell'udienza preliminare, nei confronti di un convenuto estero già costituito mediante difese scritte, si è risolta in un'evidente distorsione delle regole di ordinato svolgimento del processo e dei canoni di proporzionalità e simmetria del contraddittorio, soprattutto ove si consideri che lo stesso art. 174 del codice processuale bielorusso, come si è già anticipato, prevede che dell'ulteriore udienza, da intendersi quale udienza conclusiva, si sarebbe dovuto dare comunque comunicazione alla parte convenuta, ancorché non presente alla precedente udienza: comunicazione che, invece, nella specie, risulta essere stata inoltrata a CTP Team s.r.l. addirittura cinque giorni dopo la celebrazione dell'udienza predetta.

Si è al cospetto, dunque, di una violazione palese e grave del diritto di difesa, incompatibile con i principi dell'ordine pubblico processuale interno, in piena coerenza, quindi, con quanto sancito, affatto condivisibilmente, dalla già citata Cass. n. 1255 del 2025, a tenore della quale, «*In tema di riconoscimento ed esecuzione delle sentenze straniere, la lesione del diritto di difesa valutabile dal giudice nazionale, ai sensi degli artt. 64 e 67 della l. n. 218 del 1995, deve riguardare il diritto di difesa delle parti costituite nel processo straniero che ha dato luogo alla pronuncia di cui si chiede l'esecuzione*».

4.3. Non persuade, poi, l'assunto di Gomelsteklo per cui la partecipazione di CTP Team s.r.l. all'udienza di merito sarebbe stata comunque irrilevante poiché quest'ultima, «*da un lato, aveva infatti depositato una comparsa di risposta contenente contestazioni di mero rito*» e, «*dall'altro, non aveva partecipato neppure all'udienza preliminare*» (*cfr*. pag. 13 del ricorso), da

Firmato Da: EDUARDO CAMPESE Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 31ebae150d9883c0 - Firmato Da: ALBERTO GIUSTI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 35ee7d80dcb4ef0

Numero registro generale 22379/2025
Numero sezionale 2862/2026
Numero di raccolta generale 22527/2026
Data pubblicazione 01/07/2026

tanto volendosi inferire la inesistenza di una "*concreta*" ed "*effettiva*" lesione del diritto di difesa della odierna controricorrente.

Esso, infatti, sembra fondarsi sul presupposto logico che la partecipazione di una parte all'udienza di merito sarebbe sempre "*inutile*" ove la stessa parte abbia sollevato, in precedenza, solo questioni o eccezioni preliminari.

Un tale argomento, però, oltre che privo di riscontro normativo, si rivela fallace perché incompatibile con i principi fondamentali del giusto processo e con le stesse norme processuali bielorusse, le quali, invero, attribuiscono alle parti il diritto di riproporre in udienza di merito istanze già respinte nella fase preliminare (*cfr*. l'art. 174, comma 2, del già richiamato codice bielorusso, a tenore del quale "*Le dichiarazioni e le istanze delle parti, respinte dal tribunale nella fase preparatoria, inclusa l'udienza preliminare, possono essere nuovamente presentate dalle stesse durante l'udienza del tribunale di primo grado che esamina la causa economica e devono essere esaminate dal tribunale secondo le modalità previste dal presente Codice*"). Tanto smentisce pure l'assunto di Gomelsteklo, secondo cui nella fase di merito "*si era già cristallizzato il* thema decidendum" e si era "*verificata l'insorgenza delle preclusioni assertive e istruttorie*".

È evidente, allora, che, nella specie, CTP Team s.r.l. è stata privata della possibilità di esercitare le prerogative difensive che la stessa legge processuale bielorussa le riconosceva espressamente, posto che la fissazione dell'udienza di trattazione del merito immediatamente a ridosso di quella preliminare ed in assenza di qualsivoglia preventiva comunicazione alle parti di detta fissazione ha precluso alla odierna controricorrente la partecipazione (o anche soltanto la scelta se presenziare, o non) all'udienza di trattazione del merito predetta, così impedendole qualsiasi possibilità di riproporre in quest'ultima le difese già formulate in vista dell'udienza preliminare, nonché di proporre le sue difese nel merito.

Risulta pienamente condivisibile, dunque, perché coerente con i principi sanciti dalla già menzionata Cass. n. 1255 del 2025, la conclusione di CTP Team s.r.l. secondo cui «*l'estromissione di una parte dall'intera fase di merito*

Firmato Da: EDUARDO CAMPESE Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 31ebae150d9883c0 - Firmato Da: ALBERTO GIUSTI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 35ee7d80dcb4ef0

IL CASO.it

del giudizio non costituisce una semplice irregolarità […], bensì una lesione radicale ed effettiva del diritto di difesa che inficia l'intero procedimento e giustifica il diniego di riconoscimento della decisione straniera» (*cfr.* pag. 27, § 129 del controricorso).

4.4. L'ulteriore difesa della ricorrente, secondo cui la posizione della società italiana sarebbe stata comunque "*irrecuperabile*" a fronte dell'esaurimento dei mezzi processuali a sua disposizione (terzo e quarto motivo di ricorso), confonde il diritto di difesa con l'esito del processo e trascura che il procedimento, fino a quel momento, si era essenzialmente incentrato sulla contestazione della giurisdizione, sicché la parte avrebbe potuto ancora articolare in modo pieno e compiuto le difese di merito.

Va rimarcato, peraltro ed in ogni caso, che l'onere di provare la sussistenza di tutti i presupposti necessari per il riconoscimento di una sentenza straniera incombe sulla parte che richiede tale riconoscimento. Su quest'ultima, quindi, incombe l'onere di dimostrare la possibilità di sanatoria di possibili vizi processuali che si siano verificati nel giudizio straniero qualora detta possibilità sia contestata.

Nel caso di specie, Gomelsteklo (su cui gravava il relativo onere probatorio in ragione della specifica contestazione formulata, sul punto, da CTP Team s.r.l. *Cfr*. i parag. 27 e 28 del controricorso, con le note ivi richiamate, nonché quelli da 136 a 148 del medesimo atto) non ha dimostrato se, come ed in quale sede la violazione del contraddittorio avrebbe potuto essere fatta valere, né se la medesima violazione, ancorché dedotta, fosse stata concretamente esaminata, avendo la corte distrettuale rimarcato che nemmeno era stata prodotta in atti la traduzione dell'atto di appello proposto da CTP Team s.r.l. e della sentenza che aveva dichiarato inammissibile quel gravame, sicché non è dato di sapere se «*la società convenuta abbia lamentato tale lesione e si sia posto rimedio alla manifesta rilevantissima lesione del diritto di difesa, del contraddittorio e della parità delle parti nel successivo giudizio. Né indicazione in tal senso proviene da parte attrice*».

Firmato Da: EDUARDO CAMPESE Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 31ebae150d9883c0 - Firmato Da: ALBERTO GIUSTI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 35ee7d80dcb4ef0

Numero registro generale 22379/2025
Numero sezionale 2862/2026
Numero di raccolta generale 22527/2026
Data pubblicazione 01/07/2026

4.5. Resta da aggiungere, infine, quanto al sesto ed al settimo motivo di ricorso, – con i quali, come si ricorderà, la ricorrente ha dedotto la violazione dell'art. 25, par. 2, della Convenzione Italia-URSS, assumendo che la Corte d'appello avrebbe avuto il "*dovere*" di "*richiedere informazioni supplementari*" all'autorità giudiziaria bielorussa prima di rigettare la domanda di riconoscimento della sentenza straniera – che gli stessi presuppongono, logicamente, l'accertamento della necessità dell'applicazione della menzionata Convenzione al fine di dirimere l'odierna controversia. Necessità, tuttavia, già esclusa dal già riportato rilievo della corte territoriale secondo cui le conclusioni dalla stessa esposte nella sentenza oggi impugnata sarebbero state del tutto analoghe anche «*sulla base della Convenzione del 1979, in relazione al disposto di cui all'art. 21, lett. b), che esige la notifica in tempo debito e nelle forme dovute dell'atto di citazione e di convocazione in tribunale, e di cui all'art. 25, lett. a), che legittima il rifiuto del riconoscimento nel caso in cui la mancata partecipazione al processo da parte del convenuto sia stata conseguenza del fatto che a lui o al suo rappresentante non era stato notificato a tempo debito e nella forma dovuta l'atto di convocazione al giudizio*».

Esigenze di completezza, peraltro, inducono a rimarcare, in ogni caso, che l'infondatezza di quei motivi discende dal duplice rilievo che: *i*) la suddetta richiesta di informazioni all'autorità straniera costituisce, chiaramente, una mera facoltà ("*Per accertare l'esistenza delle circostanze indicate al par. 1 il Tribunale della Parte contraente richiesta, in caso di necessità può richiedere chiarimenti alla persona che ha presentato l'istanza, nonché interrogare il convenuto e richiedere chiarimenti al tribunale che ha adottato la decisione*") che il giudice "*può*" esercitare "*in caso di necessità*", e non un obbligo giuridico. Si è al cospetto, dunque, di una norma attributiva di un potere meramente discrezionale e facoltativo, esercitabile ove residuino dubbi fattuali o lacune documentali che impediscano di valutare compiutamente la domanda di riconoscimento della sentenza straniera; *ii*) nel caso concreto, di fronte ad una evidenza fattuale come quella accertata dalla corte territoriale

Firmato Da: EDUARDO CAMPESE Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 31ebae150d9883c0 - Firmato Da: ALBERTO GIUSTI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 35ee7d80dcb4ef0

IL CASO.it

ed ampiamente descritta in precedenza, da sola comprovante l'impossibilità materiale per CTP Team s.r.l. di partecipare all'udienza di trattazione del merito tenutasi innanzi al tribunale bielorusso, nessuna informazione supplementare sarebbe stata necessaria o utile alla medesima corte, la quale, quindi, affatto ragionevolmente, ha escluso la necessità di attivare la procedura suddetta.

5. In conclusione, dunque, l'odierno ricorso di Gomelsteklo deve essere respinto, restando a suo carico le spese di questo giudizio di legittimità, altresì dandosi atto – in assenza di ogni discrezionalità al riguardo (*cfr*. Cass. n. 5955 del 2014; Cass., S.U., n. 24245 del 2015; Cass., S.U., n. 15279 del 2017) e giusta quanto precisato da Cass., SU, n. 4315 del 2020 – che, stante il tenore della pronuncia adottata, sussistono, ai sensi dell'art. 13, comma 1-*quater* del d.P.R. n. 115/02, i presupposti processuali per il versamento, da parte della medesima ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-*bis* dello stesso art. 13, se dovuto, mentre «*spetterà all'amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto del contributo, per la inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento*».

Va disattesa, invece, la richiesta di condanna della stessa ricorrente ai sensi dell'art. 96 cod. proc. civ., come invocata da CTP Team s.r.l. (*cfr*. conclusioni del controricorso), non ravvisandone il Collegio la sussistenza dei relativi presupposti.

PER QUESTI MOTIVI

La Corte rigetta il ricorso di Gomelsteklo e la condanna al pagamento delle spese di questo giudizio di legittimità sostenute dalla costituitasi controricorrente, liquidate in complessivi € 5.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in € 200,00, ed agli accessori di legge.

Rigetta la domanda *ex* art. 96 cod. proc. civ. formulata da CTP TEAM s.r.l.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-*quater* del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza

Firmato Da: EDUARDO CAMPESE Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 31ebae150d9883c0 - Firmato Da: ALBERTO GIUSTI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 35ee7d80dcb4ef0

Numero registro generale 22379/2025
Numero sezionale 2862/2026
Numero di raccolta generale 22527/2026
Data pubblicazione 01/07/2026

dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, giusta il comma 1-*bis* dello stesso articolo 13, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima sezione civile della Corte Suprema di cassazione, il 25 giugno 2026.

Il Consigliere estensore — Il Presidente

Eduardo Campese — Alberto Giusti

Firmato Da: EDUARDO CAMPESE Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 31ebae150d9883c0 - Firmato Da: ALBERTO GIUSTI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 35ee7d80dcb4ef0